

# Una QUESTIONE preoccupante

**Si sta diffondendo, da parte di molte Questure, un impiego severo dell'art. 10 Tulps, al fine di sospendere o revocare le licenze di porto d'armi ad uso di caccia ben oltre i casi individuati dal legislatore del 1992. La situazione è grave e va affrontata con conoscenza e decisione**

GIACOMO NICOLUCCI

## IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

**A** scorrere il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, risalente al 1931, si scorge la pienezza dei poteri autoritari di uno Stato di polizia, in tutto indiscutibile nelle proprie scelte e comportamenti repressivi e punitivi.

Nonostante la caduta del regime, l'avvento della Costituzione repubblicana e ormai novant'anni di enormi cambiamenti politico-sociali, molti settori dell'ordinamento sono nelle piene briglie di quella normativa, ancora perfettamente in vigore. Ovviamente ciò riguarda appieno la disciplina delle autorizzazioni in materia di armi,

non meglio edificata con successivi provvedimenti legislativi (degli anni sessanta e settanta) restrittivi ed emergenziali, emanati allorché erano ancora nell'aria tentativi di colpi di stato o le stragi e gli omicidi del terrorismo.

Oggi, parrebbe, che la categoria attenzionata per ipotetiche azioni di banda armata o di rovesciamento dei poteri costituzionali sia quella dei cacciatori.

Tolto – ed è vero – che chi possiede, maneggia o impiega un'arma deve essere persona affidabile e soprattutto esperta nelle metodiche d'uso (ed è forse su questo che andrebbe dato un giro di vite), si assiste ad azioni autoritarie di alcune Questure che sembrerebbero sottese da un certo arbitrio punitivo.

La norma cardine, rispolverata dagli archivi, è quella dell'art. 10 del citato Testo unico, in forza del quale tutte le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento «nel caso di abuso della persona autorizzata».

Alla data odierna non sarebbe più possibile lasciare un così penetrante potere all'autorità di Pubblica sicurezza senza tipizzare la locuzione "abuso". Ciò perché l'idea di abuso assume dimensioni imponderabili a seconda della forma che a questa intende dare l'irresponsabile (in termini giuridici) funzionario di polizia che istruisce la pratica.

Accade, così, che le sanzioni venatorie che dal legislatore erano state escluse di rilevanza rispetto ad eventuali riverberi sulla licenza di porto d'armi per uso di caccia, riacquistano una vigorosa efficacia se valutati negli stessi termini di "abuso" da parte degli uffici di Polizia amministrativa.

In pratica, se l'art. 32 della l. 157/1992 ha tipizzato gli illeciti, penali ed amministrativi (di cui agli artt. 30 e 31 della stessa legge sulla caccia) al fine di stabilire quali condotte possano comportare anche la revoca o la sospensione della licenza (da uno a tre anni), non possono le Questure con diverse interpretazioni sostituirsi alla scelta del legislatore.

O, meglio, è possibile che ciò accada, ma solo ed unicamente se la condotta posta in essere, oltre alla mera violazione di carattere venatorio,

abbia mostrato dei chiari diversi segnali consistenti in una scarsa affidabilità del soggetto nell'uso e nel maneggio delle armi, in maniera da diventare pericoloso per sé e per gli altri.

### **REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER LE VIOLAZIONI VENATORIE**

Ai sensi dell'art. 32 l. 157/1992, nei confronti di chi riporta una sentenza di condanna passata in giudicato o un decreto penale di condanna non



opposto le Questure dispongono la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi di:

- a) esercizio della caccia «in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18»;
- b) abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco delle specie c.d. "particolarmente protette";
- d) esercizio della caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- i) esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.

La stessa sospensione può essere disposta nelle sole ipotesi di recidiva specifica (identica violazione reiterata) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale sia vietato l'abbattimento, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi o richiami vietati.

Ancora, le Questure possono ordinare la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi di abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mullone sardo (si noti, in proposito, che l'inserimento della specie stambecco, specie non particolarmente protetta, sembra essere uno – dei tanti – refusi del legislatore del 1992), oppure nel caso dell'uccellazione, forma di caccia normativamente lecita in passato; od anche nei soli casi di recidiva reiterata specifica per la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive o sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.

La condanna recidiva per la caccia in periodo di divieto generale, per l'abbattimento (e cattura o detenzione) di specie particolarmente protette, per l'uccellazione o per l'abbatti-

mento (e cattura o detenzione) di esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, mullone sardo, importa l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

La condanna per il commercio non consentito di fauna selvatica (o la detenzione a fini del medesimo commercio) importa la sospensione della licenza di caccia di un mese (o due-quattro mesi in caso di recidiva).

In attesa della condanna definitiva, purtroppo, notiziato del fatto-reato, il Questore può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza solo per le ipotesi di: caccia in periodo di divieto generale, abbattimento delle specie particolarmente protette, o di orso, stambecco, camoscio appenninico e mullone sardo, caccia nei parchi, nelle zone di ripopolamento e cattura ecc., uccellazione, sparo da autoveicoli, natanti ed aeromobili.

Quanto alle condotte punite unicamente con una sanzione amministrativa, soltanto l'esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta può comportare la sospensione della licenza per un anno, oppure per la recidiva qualora sia stata omessa la stipula di polizza assicurativa, per la caccia in aziende, ambiti o comprensori senza l'ammissione, oppure in fondo chiuso o in violazione delle prescrizioni per la tutela delle coltivazioni, per la violazione degli orari o per la "detenzione di fringillidi in numero superiore a cinque".

## IL COMPORTAMENTO DELLE QUESTURE

A fronte di così tipizzate fattispecie, la casistica di sospensioni di licenze disposte ex art. 10 Tulpas dalle Questure a titolo cautelare o meno, oscillano dall'animale presuntivamente abbattuto qualche metro fuori confine, alla sanzione di € 100,00 per la caccia a distanza inferiore dal consentito rispetto alle strade. Con sospensioni da tre mesi a due anni, a volte procrastinate d'inizio solo per la volontà di meglio colpire il cacciatore sanzionato proprio al momento di "apertura generale della caccia", prescindendo dai presupposti di proporzionalità della sanzione, della cura di interessi pubblici specifici (come dinanzi a situazioni di scarsa affidabilità del soggetto nell'uso e



nel maneggio delle armi, in maniera da diventare pericoloso per sé e per gli altri), della corretta conoscenza di periodi di caccia, di calendari venatori e delle facoltà (di caccia, porto e trasporto) concesse dalla legge. Ovviamente, tali sospensioni sono disposte dopo parecchi mesi dall'illecito, a volte ad oltre un anno dal suo compimento, con buona pace per le esigenze di tutela “della sicurezza pubblica” dichiarate nei provvedimenti adottati e del c.d. “principio di affidamento” del cittadino rispetto alle attività della pubblica amministrazione.

Peraltro deve aggiungersi che (le polizie

provinciali e) le Questure agiscono in maniera difforme sul territorio della penisola. Passando dal totale lassismo, di condanne per gravi episodi di bracconaggio cui non sono mai conseguiti provvedimenti di revoca o sospensione delle licenze, al parossismo di sospensioni disposte in maniera assolutamente vessatoria, anche nei modi, per banali sanzioni di cinquanta euro.

### **COSA FARE**

Innanzitutto, nonostante le resistenze della giustizia amministrativa ad occuparsi coscientemente di tali materie, al fine di ricondurre siffatti

comportamenti delle Questure quantomeno ai parametri di legge, è sempre e comunque opportuno impugnare avanti ai Tar (e poi al Consiglio di Stato) simili provvedimenti.

Ci sarà “un giudice a Berlino” che prima o poi dovrà dichiarare che la disposizione di cui all’art. 32 l. 157/1992 va rispettata da tutti.

E, per questo, è auspicabile che le collettività dei cacciatori (associazioni venatorie, comprensori, riserve, ecc.) si adoperino per sostenere i gravi costi di difesa, giacché la vittoria giudiziaria di un singolo cacciatore giova ineluttabilmente a tutti gli altri.

Secondariamente, deve rilevarsi che alcuni dei tanti buchi neri della l. 157/1992 non fanno altro che alimentare tali ampie discrezionalità. È il caso, appunto, della “caccia in periodo di divieto generale”, pensata dal legislatore con riferimento all’arco temporale 1° settembre – 31 gennaio ed oggi applicata anche sul dettaglio del calendario venatorio, con buona pace per il meno grave divieto di caccia nelle giornate di silenzio venatorio o per la specifica previsione di cui alla lettera h) dell’art. 30 comma 1 l. 157/1992, che contempla la pena dell’«ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita».

Ed è anche il caso della contestazione della violazione dell’art. 21 comma 1 lett e) l. 157/1992 per “aver esercitato la caccia a meno di cinquanta metri dalla strada comunale”, nei riguardi di chi estrae la carabina dal fodero all’atto di scendere dalla macchina per recarsi a caccia. Contestazione possibile grazie all’esegesi giurisprudenziale dell’«atteggiamento venatorio», oggi esteso quasi a tutto. In pratica, per non incorrere in tale fantasiosa sanzione (posta a tutela di chi o che cosa non si sa), occorre appendere il fodero dell’arma al primo albero a distanza utile, o usare delle foderine simili a calzini, quale evidente presa in giro nei riguardi degli accertatori, ma dagli stessi accuratamente voluta.

Beninteso, pare d’essere ancora una volta *vox clamantis in deserto*, se si sostiene che tutto potrebbe essere risolto con un’adeguata ed esperata riscrittura della l. 157/1992. Peccato, però, che queste questioni, apparentemente minute, ma che possono essere pesantissime per il singolo



cacciatore, in venticinque anni non abbiamo mai interessato tante associazioni venatorie, per le quali è più d’interesse chiedere la riapertura della caccia a peppola e fringuello. ■